LICEO "ALFONSO GATTO" - AGROPOLI - A.S. 2026.27

Organigramma della sicurezza

DATORE DI LAVORO

Dott.ssa Anna Vassallo

RLS
Malandrino Emilio

ASPP
Petillo Giovanna

RSPP
Ing. Nicola Iannuzzi

MEDICO COMPETENTE
Dott. Pasquale Cervo

ADDETTI ANTINCENDIO

Sede in via Fiamme Gialle: *Barone Maria Pia, Blandi Luciano, Comunale Giuseppina, Di Gregorio Nicola, Maiuri Orsola, Manfredonia Marina, Mantione Angelo, Nese Elena, Paolillo Annunziata, Passaro Irene*

Alessio Cesare, Caputo Mariarosaria, Farace Salvatore, Lancellotti Gennaro.

Sede in via Sede in via Pio X: *Abbruzzese Filomena, Grande Costanza, Iacovazzo Maurizio, Malzone Evelina, Miracolo Marco Aurelio, Santarsiero Mariarosaria, Villani Filomena*

Coordinatori dell'emergenza:
Sede in via Fiamme Gialle: *Manfredonia Marina Lucia, Mantione Angelo, Lancellotti Gennaro*
Sede in via Pio X: *Miracolo Marco Aurelio, Bracco Eva, Segreto Giuliana*

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Sede in via Fiamme Gialle: *Apone Teresa, Apolito Antonietta, Berlincioni Stefania, Cardone Flavia, Caruccio Stefania, Durante Giovanna, Esposito Giovanni, Gallo Rita, Gammarano Patrizia Filomena, Gaudio Ursula, Guglielmotti Maria Luisa, Maiuri Orsola, Malandrino Emilio, Mantione Angelo, Nese Elena, Nigro Maria Carmela, Picone Claudia, Rivela Maria Angela Giovanna, Scola Annamaria, Splendore Diego Maria*

Sede in via Sede in via Pio X: *Cantalupo Giovanni, Cardone Raffaele, Costa Raffaella, De Vita Rossella, Iacobbe Patrizia, Milone Antonietta, Miracolo Marco Aurelio, Scarpa Anna, Segreto Giuliana, Tortora Caterina*

PREPOSTI

DSGA: *Di Gennaro Michela*
DOCENTI DI DISCIPLINE TECNICO SCIENTIFICHE IN LABORATORIO: *Abbruzzese Filomena, Barone Maria Pia, Buono Stefania, Cantalupo Antonia, Cioffi Lucia, Cirillo Francesco, Comunale Giuseppina, Crocamo Remigio, Di Bartolomeo Anna, Gammarano Patrizia, Guadagno Patrizia, Grande Costanza, Immerso Antonella, Lamanna Gerardo, Marrocco Fernando, Mastrogiovanni Marco, Mondillo Domenico, Nese Elena, Passaro Irene, Russo Vincenzo, Scognamillo Maria Teresa, Serra Carmela, Tosto Marilena, Vaino Alfredo*
TECNICI DI LABORATORIO: *Aceto Angela, Alessio Cesare, Chiariello Filomena, Della Torre Angelica, Farace Salvatore*
DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE: *Berlincioni Stefania, Carola Monica Michela, Di Concilio Alberto, Funicello Roberto, Garofalo Giuseppe, Santarsiero Mariarosaria, Viola Sandro*
COLLABORATORI DS: *Mantione Angelo, Miracolo Marco, Bracco Eva, Capasso Bibiana*

ADDETTI IMPIANTI TECNOLOGICI

Sede in via Fiamme Gialle:

Aceto Angela

Alessio Cesare

Chiariello Filomena

Farace Salvatore

Sede in via Sede in via Pio X

Della Torre Angelica

Farace Salvatore

NUMERO LAVORATORI

Sede in via Fiamme Gialle: 981

Sede in via Sede in via Pio X: 431

Obblighi delle figure con compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Obblighi del Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente redazione dei documenti previsti dall'articolo 28 del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii. e alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, provvede a:

a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (quando richiesto dall'esito della valutazione dei rischi);
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto gli eventuali lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano ad eventuali zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico; nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e della sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 del medesimo decreto, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 del medesimo decreto, e, su richiesta di questi

e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti;
u) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
v) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
w) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
x) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente informazioni in merito:

- alla natura dei rischi;
- all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive;
- alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- ai dati di cui alla lettera r) del precedente elenco e a quelli relativi alle malattie professionali;
- ai provvedimenti adottati dagli Organi di Vigilanza.

Obblighi dei Preposti

In riferimento alle attività indicate all'articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi loro a disposizione e, in caso di persistente inosservanza, informare i loro diretti superiori;
b) verificare affinché soltanto gli eventuali lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Obblighi dei Lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

I lavoratori dovranno in particolare:

a) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente i mezzi e le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f)per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave ed incombente, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal sopracitato D.Lgs. o comunque disposti dal Medico Competente.

Obblighi del Medico Competente
Il Medico Competente:

a) collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell' attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità
organizzative del lavoro. Collabora, inoltre, alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
d) consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del Datore di Lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
k) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Vassallo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993)